

Regolamento per l'attribuzione di contributi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea all'estero

D.R. del 18 luglio 2012 n. 9918 – Emanazione regolamento

Articolo 1 – Condizioni generali

L'Università di Pisa, bandisce concorsi per l'attribuzione di contributi di mobilità, a valere sul competente capitolo del bilancio di previsione, destinati a laureandi che necessitino di svolgere parte del proprio lavoro di tesi, per un periodo di almeno due mesi continuativi, presso istituzioni, enti, imprese o aziende straniere ovvero comunitarie o sovranazionali o internazionali con sede all'estero, di adeguato livello scientifico e culturale

Il contributo, stabilito in misura uniforme per tutti i vincitori, è di euro 2.000,00.

Articolo 2 – Requisiti richiesti per la partecipazione

I contributi di mobilità sono riservati agli studenti dei corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, iscritti in qualità di regolari o "fuori corso", che siano in regola con il pagamento della tassa universitaria e della tassa regionale, ad esclusione di coloro che hanno già svolto totalmente o parzialmente la preparazione della tesi di laurea all'estero prima dell'emanazione del bando di concorso.

Tali studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A. aver maturato, alla data di scadenza del bando di concorso, , almeno;
 - 60 CFU del corso di laurea magistrale,
 - 240 CFU del corso di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale,
 - 300 CFU del corso di laurea magistrale a ciclo unico di durata sestennale.

Si precisa che ai fini dell'elaborazione della graduatoria, saranno presi in considerazione soltanto i crediti maturati nello stesso arco temporale preso a riferimento per il calcolo della riduzione delle tasse (ved. Art. 5).

- B. essere assegnatari di un argomento, per lo svolgimento della tesi di laurea, da parte di un docente dell'Università di Pisa con funzione di relatore, secondo il regolamento didattico del corso di studio di appartenenza dello studente;
- C. essere in possesso di una dichiarazione nella quale il relatore della tesi attesti, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
 1. la necessità, motivata in base agli obiettivi del lavoro di tesi, che il laureando si rechi all'estero presso una delle strutture previste all'art.1 del presente regolamento;
 2. il periodo previsto di permanenza all'estero ed il programma di lavoro che il laureando deve svolgere in tale periodo che deve essere di almeno due mesi continuativi;
 3. l'istituzione, ente o azienda presso la quale il laureando si recherà, descrivendone la natura e le caratteristiche che permettano di stabilirne il livello scientifico e culturale;
 4. il nome, la qualifica ed i riferimenti del "tutor" che seguirà il lavoro del laureando nella sede all'estero;
 5. la previsione che l'esame di laurea venga sostenuto entro il quindicesimo mese di calendario decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva generale di merito o comunque, nel caso in cui non siano previsti appelli, allo scadere del quindicesimo mese, entro e non oltre il primo appello utile successivo alla scadenza del quindicesimo mese.

Fermo restando il termine finale di 15 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva generale di merito, il periodo di studi all'estero dovrà iniziare in data successiva alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

Articolo 3 – Modalità di inoltro delle domande di partecipazione

Alla domanda di assegnazione del contributo, redatta in conformità con il modello allegato al bando di concorso e presentata presso l'Ufficio Relazioni Internazionali (U.R.I.) dell'Università di Pisa entro la data di scadenza del bando, il richiedente deve allegare, pena l'esclusione dal concorso, la dichiarazione di cui al precedente art. 2, lett c) e una fotocopia di un documento di identità valido a norma di legge.

Il candidato deve, altresì, autocertificare, ai sensi di legge, gli esami superati nel totale dei crediti per ogni esame, previsti dall'offerta didattica (non devono essere indicati i singoli moduli che compongono l'esame, ma solo gli esami nella loro totalità), indicando l'esatta denominazione dell'esame (senza abbreviazioni), il voto conseguito e il numero dei crediti conseguiti in totale, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda utilizzando il modulo "Dichiarazione sostitutiva di certificazione".

L'Ufficio Relazioni Internazionali, nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando, si occuperà di verificare la correttezza formale delle domande presentate e di procedere all'eventuale esclusione dei candidati sprovvisti dei requisiti richiesti. L'elenco dei candidati, le cui domande sono state ritenute idonee, verrà inviato all'Ufficio competente per la formulazione della graduatoria che dovrà essere pronta entro 15 giorni dal ricevimento dell'elenco degli idonei. Successivamente l'elenco completo dei vincitori e degli idonei, verrà trasmesso all'Ufficio competente per la verifica dei requisiti di merito, che dovrà essere effettuata entro 15 giorni dal ricevimento del suddetto elenco.

La graduatoria, redatta secondo i criteri di cui ai successivi articoli 5 e 6, approvata con Decreto Rettorale, sarà pubblicata a cura dell'Ufficio Relazioni Internazionali (U.R.I.) sul sito d'Ateneo: www.unipi.it.

Articolo 4 – Termini e modalità di erogazione dei contributi ai vincitori - Restituzione contributi

In caso di esito positivo del concorso, verrà data tempestiva comunicazione nelle forme stabilite dall'apposito bando di concorso.

I vincitori del contributo devono comunicare la propria accettazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

L'erogazione del contributo è disposta: per il 70%, dopo l'uscita della graduatoria e relativa accettazione dei vincitori, compatibilmente con le disposizioni contabili dell'Ateneo; per il rimanente 30%, successivamente al superamento dell'esame di laurea da parte dell'interessato, purché questo avvenga entro il termine massimo previsto dal precedente art. 2, fatto salvo quanto previsto al successivo comma e comunque dopo che i competenti Consigli di Facoltà (al Direttore del Dipartimento con la nuova organizzazione statutaria) avranno trasmesso all'Ufficio relazioni Internazionali (U.R.I.), le delibere di approvazione sulle relazioni finali dei vincitori.

Entro 15 giorni dal rientro dall'estero lo studente assegnatario del contributo presenta al preside di facoltà (al Direttore del Dipartimento con la nuova organizzazione statutaria) una breve relazione, sottoscritta per approvazione dal relatore di tesi corredata da una dichiarazione del tutor estero, relativa al periodo di permanenza e al lavoro svolto per la preparazione della tesi di laurea, il tutto per l'approvazione da parte del Consiglio di facoltà (al Direttore del Dipartimento con la nuova organizzazione statutaria), che di tale approvazione dà comunicazione all'Ufficio Relazioni Internazionali (U.R.I.), trasmettendo copia della delibera, accompagnata da una copia della relazione e della dichiarazione del tutor. In carenza della relazione, ovvero se essa non è approvata dal relatore di tesi e della dichiarazione del tutor, non si procederà all'erogazione della seconda rata del contributo.

Qualora il superamento dell'esame di laurea non avvenga nel termine previsto dall'art. 2, lo studente dovrà restituire l'importo corrispondente alla prima rata e conseguentemente non si procederà all'erogazione della seconda rata.

Articolo 5 - Criteri per l'elaborazione della graduatoria generale d'ateneo

La graduatoria sarà formulata, in base al punteggio ottenuto calcolando la somma dei voti, autocertificati nell'apposito modulo, ponderati sui crediti degli esami sostenuti nello stesso arco temporale preso a riferimento per il calcolo della riduzione delle tasse. Tale punteggio verrà comparato con il valore medio degli studenti appartenenti allo stesso corso di laurea del richiedente.

Articolo 6 – Criteri di precedenza

1. L'attribuzione della metà dei contributi messi a concorso, spetta in via prioritaria a coloro che risultano vincitori o idonei nella graduatoria relativa all'erogazione delle borse assegnate dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio;
2. Per quanto riguarda i restanti posti disponibili, l'attribuzione del contributo spetta in via prioritaria a coloro che si recano presso sedi non coperte da accordi Erasmus.

Articolo 7 – Incompatibilità

I contributi di mobilità messi a concorso sono incompatibili:

- con provvidenze erogate agli stessi fini, con o senza concorso, da enti pubblici o privati.

Sono invece, compatibili:

- con le borse di studio erogate dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Pisa;
- con le borse di studio (di cui al regolamento DR del 29 settembre 2011 n. 12012 e successive modifiche) e i premi di laurea erogati dall'Università di Pisa (di cui al regolamento DR 14 dicembre 2006 n. 01/21363);
- con le integrazioni di Ateneo alle borse di mobilità erogate dell'Università di Pisa;
- con qualsiasi borsa di mobilità internazionale bandita dall'Ateneo, finanziate con qualsiasi fondo.

I contributi di mobilità di cui al presente regolamento sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio di cui al comma precedente.